



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

05/2013 R.G. Procura Federale Fibis

05/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina

La Commissione Giustizia e Disciplina, nel procedimento disciplinare contro

-sig. BERTOLINO GUGLIELMO FB13A065 – Presidente del CSB GUGLIELMO TELL, _____

Visto

-la richiesta di emissione di provvedimento cautelare *ex art.* 53 Reg. Giustizia Fibis da parte della Procura Federale, nei confronti del tesserato indicato, pervenuta a questa Commissione in data 23 marzo 2013;

-la condotta attribuita al tesserato in violazione del principio di lealtà sportiva ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 14 Regolamento di Giustizia Fibis;

Premesso che

-la Segreteria Generale della Fibis, in data 20.03.2013, faceva pervenire al Procuratore Federale un esposto-denuncia nei confronti del Sig. Bertolino Guglielmo, presidente del CSB GUGLIELMO TELL;

-al tesserato sopra indicato veniva imputato di aver posto in essere condotte contrarie ai doveri di ogni tesserato con esternazioni lesive del decoro della Federazione, nonché pubblicizzando di una nuova "Federazione", denominata A.I.B.;

-in particolare, in occasioni di diverse manifestazioni sportive svoltesi anche sotto l'egida della FIBIS, il Sig. BERTOLINO avrebbe espresso commenti con contenuto denigratorio nei confronti della Federazione utilizzati in maniera strumentale per promuovere l'adesione ad una nuova e differente federazione, con conseguente fuoriuscita dalla FIBIS;

Ritenuto

-la gravità della contestazione nei confronti del Tesserato il quale si sarebbe reso responsabile di affermazioni denigratorie nei confronti della FIBIS, ma soprattutto si sarebbe fatto promotore della

formazione di una “nuova federazione”, alternativa a quella alla quale lo stesso attualmente aderisce, contravvenendo così, in maniera grave e palese, ai doveri sanciti dall’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia;

-che il vaglio sulla fondatezza della richiesta cautelare deve necessariamente limitarsi alla sussistenza del *fumus boni iuri*, riservando al giudizio di merito il compito di giungere alla decisione di colpevolezza o meno del tesserato, anche con l’ausilio dell’istruttoria dibattimentale attraverso la quale andranno verificate e supportate da idonei elementi di prova le accuse promosse nei confronti del BERTOLINO;

-che, dunque, in sede cautelare, possono ritenersi presenti i gravi indizi di colpevolezza, così come emergenti da tutti i documenti prodotti dalla Procura Federale a supporto della richiesta cautelare (in particolare: esposto-denuncia del presidente vicario e responsabile nazionale della sezione stecca sig. Claudio Bono; brochure pubblicitaria A.I.B. e relativo sito internet <http://www.aib-biliardo.com/>);

-che sussiste il pericolo di reiterazione della violazione, posto che già in diverse occasioni si sarebbero reiterati gli episodi contestati;

P.Q.M.

la Commissione Giustizia e Disciplina accoglie l’istanza di emissione di provvedimento cautelare e sospende il tesserato BERTOLINO GUGLIELMO, sopra meglio generalizzato, da ogni attività federale per un periodo di giorni 60 (sessanta) a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 8 aprile 2013

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri